

NOVITÀ POST RIFORMA IN MATERIA DI NOTIFICAZIONI CIVILI

MODIFICHE ALLA L. 53 DEL 1994 che regola la facoltà di notificazione per gli avvocati

Sostanziale è l'**obbligo della notifica tramite PEC o SERCQ**.

In sostanza, la SERCQ – oltre alla data e l'ora di trasmissione/ricezione del messaggio - permetterebbe anche di rendere certe le identità di mittente e destinatario, grazie a un utilizzo congiunto della firma elettronica. Visto, però, che i meccanismi di strong authentication su cui dovrebbe funzionare non sono stati ancora ben definiti da eIDAS (Regolamento europeo per l'identificazione elettronica), al momento non è utilizzabile.

Quando v'è l'obbligo di notifica via PEC?

1) quando il destinatario è soggetto all'obbligo di munirsi di domicilio digitale risultante da pubblici elenchi.

Sul punto, ribolle la questione della notifica via PEC di un atto personale all'indirizzo risultante, ad es. da INIPEC e, quindi, sostanzialmente dedicato alla professione.

In parziale contrasto con quanto sostenuto dal Garante della Privacy - che nel 2021, d'intesa con il Ministero dell'Interno, ha condannava detta pratica (allora si trattava di notifiche via pec di sanzioni amministrative da parte degli enti comunali su PEC professionale) - il Tribunale di Padova, con ordinanza 22.7.2022, ha dichiarato validamente notificato un atto di citazione di un cittadino AIRE all'indirizzo PEC tratto dal registro telematico INI-PEC.

Il Tribunale ha motivato sostenendo che la notifica era stata eseguita dal difensore dell'attore e non dall'ufficiale giudiziario e quindi ai sensi dell'art. 3 bis della legge n. 53/1994 che autorizza l'avvocato ad utilizzare gli indirizzi di posta elettronica certificata presenti sui vari registri telematici.

Le notificazioni telematiche ex L. 53/1994, secondo il giudice padovano, *non sono state istituite per collimare con le finalità istitutive proprie di ogni registro telematico bensì per consentire agli operatori del diritto di notificare validamente atti giudiziari a tutti i cittadini che abbiano iscritto il proprio indirizzo p.e.c. in uno dei menzionati registri.*

In conseguenza, parrebbe che la notifica telematica ex art. 3 bis legge n. 53/1994 superi i fini istitutivi propri di ciascun registro telematico e che, in conclusione, è un mero mezzo al servizio dell'avvocato notificante. Ai posteri

2) pur non essendo obbligato, il destinatario lo ha eletto spontaneamente nell'indice nazionale dei domicilia digitali delle persone fisiche - INAD, che, però, al momento non è in concreto fruibile.

Notifica telematica non andata a buon fine

1) causa è imputabile al destinatario (es. casella piena)

* se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nel INIPEC, la notifica si esegue inserendo l'atto da notificare nell'area web prevista dall'articolo 359 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e si perfeziona trascorsi 10 giorni dall'inserimento;

* se, invece, il destinatario ha eletto spontaneamente il domicilio digitale, la notifica va ripetuta con le modalità ordinarie ovvero per posta o tramite l'ufficiale giudiziario

2) causa non imputabile al destinatario (es. malfunzionamento) - si procede anche qui con le modalità ordinarie e l'Ufficiale Giudiziario inserirà nella propria relata la dichiarazione in tal

senso resa dall'avvocato richiedente

Notifica telematica alla PA

Finalmente il nuovo comma 1 bis dell'art. 3 L. 53/94, reintroduce definitivamente l'IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni) quale pubblico elenco valido ai fini dell'individuazione dell'indirizzo PEC delle PA.

MODIFICHE AL CPC

Art. 137 - Notificazioni

c. I – la novità risiede nel fatto che figura dell'avvocato venga espressamente menzionata come soggetto che può eseguire notificazione degli atti del processo

c. VI - prevede l'obbligo di notifica telematica laddove specifica che “le notificazioni dell'avvocato avvengano con le modalità previste dalla legge”, ovvero come previsto dalla L. 53 del 1994.

Dalla lettura complessiva dell'articolo si evince che l'ufficiale giudiziario potrà eseguire la notifica su richiesta dell'avvocato solo se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo pec o con altra modalità prevista dalla legge oppure quando non è stata possibile eseguirla per cause non imputabili al destinatario.

Art. 147 – Tempo delle notificazioni

Le notificazioni a mezzo PEC possono essere eseguite senza limiti di tempo orario

Si perfezionano per il notificante quando riceve la ricevuta di accettazione e per il destinatario quando hai generata la ricevuta di consegna - ma se questa avviene tra le 21.00 e le 7.00 del giorno successivo si intende perfezionata per il destinatario alle 7:00.

Art. 149 bis – Notificazioni via PEC dell'ufficiale giudiziario

Come l'avvocato, anche l'ufficiale giudiziario dovrà eseguire le notifiche telematicamente:

- 1) quando il destinatario è soggetto all'obbligo di munirsi di domicilio digitale risultante da pubblici elenchi o
- 2) pur non essendo obbligato, lo ha eletto spontaneamente nell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche.

La norma è rilevante in quanto vale anche per gli atti tipici dell'ufficiale giudiziario (es. pignoramento presso terzi).

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CPC

Viene introdotto il Titolo V ter – Disposizioni relative alla giustizia digitale – e, all'interno dello stesso, il Capo II – Della conformità delle copie agli originali (da 196 octies a 196 undecies).

In sostanza, gli artt. 196 octies, il 196 nonies e il 196 undecies recepiscono quanto già al D.L. 179/2012 in materia di attestazioni di conformità.

La novità, invece, è costituita dal 196 decies che, in coordinamento con l'art. 149 bis c.p.c., prevede che, quando l'avvocato e gli altri soggetti menzionati trasmettono telematicamente all'ufficiale giudiziario le copie informatiche degli atti, ne attestino la conformità. Copia e attestazione di conformità equivalgono all'originale.

Le modalità dell'attestazione di conformità sono specificate dal 196 undecies.